



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE  
AREA TRIBUTI E CATASTO  
U.O. CONCESSIONI PERM/TMP DI SUOLO PUBBLICO, CONTENZIOSO  
RISCOSSIONE**

**ATTO N. DEL 891**

**Torino, 21/09/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Alberto SACCO

Marco Alessandro GIUSTA

Sergio ROLANDO

Antonino IARIA

Marco PIRONTI

Maria LAPIETRA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Francesca Paola LEON - Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19. ESENZIONE DAL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER STRUTTURE FRONTE FARMACIE ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105.

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 13 aprile 2021, a fronte dell'Accordo Quadro nazionale del 29 marzo 2021 tra Governo, Regioni, Federfarma ed Assofarm che regola le condizioni per la somministrazione del vaccino anti Covid nelle farmacie, ha previsto a favore delle farmacie aderenti all'Accordo l'esenzione dal canone di occupazione temporanea del suolo pubblico in relazione alla richiesta di utilizzo di spazi esterni da dedicare esclusivamente alla somministrazione del vaccino e per la sorveglianza postuma alla somministrazione del vaccino.

Il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche”, all'art. 5 dispone che il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo per la somministrazione in farmacia di test antigeni rapidi a prezzi contenuti.

Ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto, in data 5 agosto 2021 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa nazionale tra Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Ministero della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite al fine di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi calmierati alle persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia.

In particolare l'accordo contempla la possibilità che la somministrazione dei test antigenici possa avvenire in spazi esterni alla farmacia anche mediante l'allestimento di strutture mobili temporanee (gazebo) su suolo pubblico, con espresso riferimento al fatto che gli oneri dell'occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura, non debbano ricadere sulle farmacie richiedenti o sul Servizio Sanitario Nazionale.

Trattandosi di un evidente interesse pubblico, il cui richiamo è contenuto nell'art. 11, comma 1 del nuovo Regolamento n. 395, con il quale è stato istituito e disciplinato il canone unico ai sensi della Legge 160/2019, nel caso il titolare della farmacia abbia aderito al Protocollo d'intesa per l'erogazione di tamponi antigenici rapidi ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, si ritiene possa essere autorizzata l'esenzione dal suddetto canone dalla data di sottoscrizione del Protocollo e fino al 30 settembre 2021.

Richiamato l'art 11, primo comma, del Regolamento n. 395 che individua nella Giunta Comunale l'organo istituzionale competente ad approvare l'esenzione in argomento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di esentare - per le motivazioni di cui in premessa - dal canone di occupazione del suolo pubblico, secondo la nuova disciplina regolamentare del canone unico, le farmacie aderenti al Protocollo d'intesa relativamente all'utilizzo di spazi esterni da dedicare all'erogazione di tamponi antigenici rapidi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;
2. di stabilire che l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Protocollo da parte delle farmacie richiedenti l'esenzione e fino al 30 settembre 2021;
3. di stabilire che i titolari delle concessioni di occupazione suolo pubblico, oggetto del presente atto, per ottenere l'esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico, che potrà eventualmente

- configurarsi come rimborso, dovranno presentare apposita istanza entro il 30 novembre 2021;
4. di dare atto che la minore entrata, nel caso di massiva adesione delle farmacie aderenti al Protocollo è stimata complessivamente pari ad Euro 8.000,00 e l'eventuale rimborso trova capienza nelle somme appositamente stanziare nel Bilancio di previsione 2021-2023;
  5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ritenuto che l'installazione delle strutture costituisca motivo di pubblico interesse e sia volto alla tutela della pubblica sicurezza intesa come salvaguardia della salute pubblica.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA P.O. CON DELEGA  
Bruna Castella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

LA VICESINDACA  
Firmato digitalmente  
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto